



# PROTEGGI LA TUA SALUTE

## ELEGANTE PIANTANA AUTOPORTANTE PER EROGAZIONE DI GEL IGIENIZZANTE

Ideale per supermercati, ristoranti, reception aziendali



Versione in acciaio zincato  
disponibile anche in colore bianco

### CREDITO D'IMPOSTA

Acquistando la piantana per erogazione gel igienizzante è possibile beneficiare del CREDITO D'IMPOSTA previsto dall'articolo 30 del DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020 n.23 come pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

# ELEGANTE PIANTANA AUTOPORTANTE PER EROGAZIONE DI GEL IGIENIZZANTE

**ALTEZZA** 117 cm  
**BASE** 42cm x 30cm  
**MATERIALE** Acciaio zincato  
**COLORE (opzionale)** Bianco

## 3 POSIZIONI

Altezza dell'erogatore regolabile su 3 posizioni. Le due posizioni inferiori sono ad un'altezza indicate per un pubblico con disabilità

## MENSOLA PORTA GUANTI/MASCHERINE (opzionale)

Vaschette laterali per guanti e/o mascherine. Dimensione Lunghezza 210mm, larghezza 130mm e altezza 80mm. Altezza delle vaschette sulla colonna regolabile su 3 posizioni.

## ALLOGGIAMENTO DISPENSER

Dimensione altezza 240mm, lunghezza e larghezza 80mm.

## LOGO AZIENDALE (opzionale)

intaglio logo aziendale sulla colonna come da esempio



Esempio senza logo aziendale



Esempio con intaglio logo aziendale



Esempio con vaschette laterali



Parte posteriore

## INFORMAZIONI PER ORDINI E LOGISTICA

Piantana autoportante per erogatore Gel – codice prodotto 07127  
Vaschetta laterale porta guanti – codice prodotto 07128  
Vaschetta laterale porta mascherina – codice prodotto 07129  
Bottiglia Gel 500 ml – codice prodotto 00513  
Dimensione Box esterno 120x40x10 cm – Peso lordo 8Kg – q.tà per pallet 30 pezz



Vaschette  
per guanti e  
mascherine



Flacone Gel  
Igienizzante  
500 ml

OMB srl  
Via Risorgimento, 25 | 38070 STENICO (TN) | ITALY  
Tel. +39 0465 771036 | [omb@ombitaly.it](mailto:omb@ombitaly.it) | [www.ombitaly.it](http://www.ombitaly.it)

# CREDITO D'IMPOSTA

Acquistando la colonna igienizzante OMB, oltre a rispettare il corretto igiene personale in ambienti pubblici e/o privati, è possibile beneficiare del CREDITO D'IMPOSTA previsto dall'articolo 30 del DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020 n.23 come pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

## CREDITO D'IMPOSTA

DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23

### Credito d'imposta per sanificare gli ambienti di lavoro.

Il Decreto Legge del 8 aprile 2020, n.23, prevede tra le misure volte a contrastare il propagarsi del Coronavirus, un **credito d'imposta finalizzato alla sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di sistemi di protezione**. L'emergenza che il mondo sta affrontando, non obbliga solo i singoli cittadini a cambiare le proprie abitudini, **costringe anche le imprese a ridefinire le proprie priorità, in virtù delle nuove esigenze governative**.

Tra le disposizioni previste vi è (art. 30), il cd. bonus sanificazione, un **incentivo sotto forma di credito d'imposta che mira a garantire che gli ambienti e gli strumenti di lavoro siano sanificati per contenere il contagio da Covid-19**. Tale beneficio, così come precisato dall'art. 30 del succitato decreto-legge, **è rivolto a soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, quindi a tutti quei datori di lavoro che sono tenuti a garantire la salubrità dei locali e degli strumenti di lavoro e ai quali ora, il Governo richiede ulteriori misure di prevenzione**.

Il credito è riconosciuto per il periodo d'imposta 2020 per una somma non superiore a 20.000 euro e fino all'esaurimento dell'importo massimo di 50 milioni di euro stanziati per l'anno in corso.

### Riferimento all'articolo 30 del Decreto legge 8 aprile 2020, n. 23.

Credito d'imposta per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro.

*1. Al fine di incentivare l'acquisto di attrezzature volte a evitare il contagio del virus COVID19 nei luoghi di lavoro, il credito d'imposta di cui all'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, trova applicazione secondo le misure e nei limiti di spesa complessivi ivi previsti, anche per le spese sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.*

*2. Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi del comma 2 dell'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, sono stabiliti altresì i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al presente articolo.*

Per ulteriori informazioni consulta questo link: <https://www.gazzettaufficiale.it/>

